

Vice Direzione Generale Operazioni  
Direzione Operativa Infrastrutture  
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano  
S.O. Ingegneria  
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 24/5/2024  
RFI-VDO-DOIT.MI.INGVA0011\PA  
2024\0008918

Spett.le  
**EST TICINO VILLORESI**  
Via Ariosto, 30  
**20145 - MILANO**  
*etvilloresi@pec.it*

p.c. Spett.le  
**DIREZIONE INVESTIMENTI**  
Area Nord Ovest  
*c.a. Ing. Giovanni Tamburo*  
presso Stazione FS Milano C.le  
Piazza Duca D'Aosta, 1  
**20124 - MILANO**

p.c. Spett.le  
**Unità Territoriale Linee Nord**  
*c.a. Ing. Angelo Bruno*  
**S E D E**

Milano, (vedi data del protocollo)

Oggetto: Approvazione di progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago (MI) – (CUP j31 J05000010001)

Con riferimento alla convocazione della C.d.S. di cui all'oggetto, questa Società vuole fornire il proprio parere in relazione alla presenza dell'infrastruttura e dell'esercizio ferroviario.

#### OSSERVAZIONI

Si riportano di seguito le osservazioni alla documentazione di PFTE del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana e Vanzago presentata dal Consorzio Ticino Est Villorresi per l'approvazione.

Referente: Geom. Claudio Ricotti – e-mail [c.ricotti@rfi.it](mailto:c.ricotti@rfi.it) – cell. 31380 42335  
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano - S.O. Ingegneria-Reparto PAU  
Via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





Nei punti in cui il nuovo derivatore si distacca dal tracciato esistente per proseguire con la deviazione, non vediamo interazioni con il progetto di quadruplicamento della linea.

Diversamente sono da verificare e coordinare i punti di interazione dei successivi punti di riallaccio della deviazione:

- 1) Canale terziario (derivatore 6 – Valle Olona)
- 2) Canale Villorese lato RHO

Per il punto 1, il tracciato della deviazione del canale terziario si riconnette in prossimità della progressiva ferroviaria 2+603 circa, per sotto attraversare in manufatto esistente, un sifone Ø800 nel quale la quota di scorrimento finale è di 155.45 m, la linea ferroviaria in corrispondenza della Via Greppi.

Nel progetto di Quadruplicamento tale sottoattraversamento viene modificato e traslato per effetto dell'ampliamento del sedime ferroviario. Nello specifico si tratta di nuovo manufatto, opera idraulica IN07 a spinta in adiacenza a quello attuale, con un maggiore sviluppo verso sud (circa 5 m) richiesto dall'allargamento della sede ferroviaria e con quota del fondo scorrevole a 157.07 m.

In questo punto i due progetti dovranno essere resi compatibili sia in termini di definizione delle opere che a livello tempistiche realizzative.

Sotto riportata una sovrapposizione tra il nostro progetto e quello del consorzio nella zona di restituzione segnalata.

Per il punto 2, il tracciato della deviazione del canale Villorese, si riconnette in prossimità della progressiva ferroviaria 2+250 circa, per ricollegarsi all'attuale sedime del canale. In tale sezione, non si riscontra interferenza fisica con le opere, saranno invece da monitorare e rendere compatibili le tempistiche di lavorazione per il coordinamento con la realizzazione delle opere di sede previste dietro al canale (muro di recinzione, canalizzazioni, barriere acustiche, etc.).

In merito al tempo di realizzazione (e delle date) dell'opera si prende atto di quanto dichiarato dal consorzio a pag. 26 della presentazione dove è prevista la “Consegna sedime del canale interferito a RF entro la fine di Ottobre 2025”, questo rappresenta il dato “vincolo” per l'appaltatore del Quadruplicamento al fine di redigere il programma lavori esecutivo.

Sarebbe auspicabile uno stretto monitoraggio della progettazione e della successiva fase di realizzazione della deviazione dei Villorese per tracciare eventuali variazioni che avrebbero ricadute sulle attività dell'appalto di RFI.



Il non rispetto delle date evidenziate potrebbe portare oltre che ad una rimodulazione del programma lavori per l'infrastruttura ferroviaria, anche la necessità di realizzazione di opere "temporanee" atte a gestire l'interferenza con il canale nella sua posizione originaria.

Tenuto conto delle richiamate disposizioni normative, sarà quindi necessario che si tenga in considerazione delle seguenti riferimenti normativi:

. A norma dell'Art. 15 della legge 17/05/1985 n. 210 i beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.

. A norma dell'Art. 40 del DPR 753/80, è fatto obbligo di provvedere alla preventiva e idonea recinzione dei terreni prossimi alla sede ferroviaria.

. A norma dell'Art. 44 del DPR 753/80, è vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali così come è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. E' altresì vietato salva concessione immettere acque nei anzidetti fossi laterali.

. A norma dell'Art. 45 del DPR 753/80, i corpi illuminanti devono essere opportunamente schermati lato linea ferroviaria.

. A norma dell'Art. 46 del DPR 753/80, è fatto obbligo di mantenere inalterate le ripe dei fondi laterali alle linee ferroviarie.

. A norma dell'Art. 47 del DPR 753/80, i fabbricati e le opere di qualunque genere devono essere mantenute in modo tale da non compromettere la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

. A norma dell'Art. 49 del DPR 753/80, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a una distanza inferiore a metri 30 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale.

. A norma dell'Art. 52 del DPR 753/80, è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni di genere, ad una distanza di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale; tale distanza aumentata per fare in modo che gli stessi si trovino a non meno di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Non possono essere piantati alberi ad una distanza inferiore della loro altezza aumentata di metri due.

. A norma dell'Art. 54 del DPR 753/80, è vietato costruire fornaci o fonderie ad una distanza inferiore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale.

. A norma dell'Art. 55 del DPR 753/80, i terreni non possono essere destinati a bosco a metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale.

. A norma dell'Art. 56 e 57 del DPR 753/80, è vietato costruire cumuli di materiali che possano recare pregiudizio all'esercizio ferroviario, detti cumuli dovranno essere posti



comunque ad una distanza superiore di metri sei, dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale; da aumentarsi a metri 20 per materiali combustibili (a tal riguardo è giusto richiamare l'allegato A del D.M. 137 del 4/4/14, per quanto al punto 2.2.1 imponga il divieto di costruire condotti convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero) a distanza minore di metri 20).

. A norma dell'Art. 58 del DPR 753/80, strade, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti o altre opere di pubblica utilità dovranno essere realizzate in modo da non creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario; per queste opere Questa Struttura dovrà rilasciare autorizzazione e prescrizioni a garanzia della regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario.

. A norma dell'Art. 59 del DPR 753/80, l'estrazione di sostanze minerali dovrà svolgersi ad una distanza superiore a metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale.

--oo0oo--

Pertanto, visto quanto sopra espresso, questa Società esprime il proprio assenso positivo alla modifica del tracciato realizzazione del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago (MI), così come rappresentato negli elaborati presentati ed ai sensi dell'art. 58 del DPR n° 753/80, in quanto opera di pubblico utilità, ed autorizzerà l'intervento a seguito della presentazione dei progetti esecutivi delle opere interferenti che dovranno aver recepito le osservazioni sopra esposte.

Si rammenta che ogni opera interferente o realizzata su proprietà di RFI dovrà essere gestita attraverso la stipula di un'apposita convenzione che determina gli oneri di gestione e mantenimento a carico del Terzo.

Questa Società si pone quindi in un'ottica di collaborazione ed è disponibile per ogni ulteriore chiarimento necessario.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Marco Donzelli

Firmato da MARCO  
DONZELLI  
Data: il 24/05/2024  
alle 09:17:34 CEST